

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3515

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **TRANO**

Riduzione temporanea delle accise su alcuni prodotti petroliferi

Presentata il 14 marzo 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende attuare una riduzione dei costi per l'acquisto dei principali prodotti petroliferi (benzina e gasolio) da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai carburanti per gli autoveicoli. Si tratta di una misura destinata ad aiutare le famiglie italiane, che negli ultimi mesi hanno visto un incremento dei prezzi dei carburanti superiore a 30 centesimi al litro, mentre le entrate familiari sono rimaste invariate.

La proposta di legge è costituita da un unico articolo, suddiviso in 5 commi.

Il comma 1 enuncia le finalità e l'ambito di applicazione.

Il comma 2 prevede una riduzione del costo per litro rispettivamente di 20 centesimi per la benzina e di 15 centesimi per il gasolio, tramite una riduzione delle ac-

cise di 20 e 15 centesimi quando la media delle accise per litro è superiore a 0,70 euro al litro. Nello stato di previsione dell'entrata il totale delle risorse rivenienti dalle accise è pari a 25.153.800.000 euro (a seguito dell'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 disposto dalla legge 24 settembre 2021, n. 143), pertanto una riduzione di 20 e 15 centesimi per litro è certamente compatibile con la copertura prevista dalla proposta di legge.

Il comma 3, data l'urgenza, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2.

Infine i commi 4 e 5 provvedono alla copertura finanziaria della legge mediante la riduzione di sussidi ambientalmente dannosi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge, al fine di mitigare gli effetti della crescita dei prezzi dei prodotti petroliferi, dispone la riduzione temporanea delle accise applicate alla benzina e agli oli da gas o gasolio usati come carburante ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Le accise applicate ai prodotti energetici di cui al comma 1 sono ridotte, per l'anno 2022, di 20 centesimi di euro per litro, con riferimento alla benzina con piombo e alla benzina, e di 15 centesimi di euro per litro, con riferimento agli oli da gas o gasolio usati come carburante.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi di attuazione della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alle agevolazioni che costituiscono sussidi ambientalmente dannosi riconosciute tramite l'esenzione dalle accise o la loro applicazione con un'aliquota ridotta ai sensi della tabella A annessa al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. All'individuazione delle agevolazioni di cui al primo periodo da abolire o ridurre si provvede con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0179810